

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3849 di venerdì 09 settembre 2016

Cassazione: responsabilità del delegato del datore e del coordinatore

Corte di Cassazione: responsabilità del delegato del datore di lavoro per aver omesso di verificare l'idoneità delle misure di sicurezza, e del coordinatore per la sicurezza nel cantiere. Commento dell'avvocato Rolando Dubini.

La Sentenza

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 luglio 2016, n. 28250 - Responsabilità del delegato del datore di lavoro per aver omesso di verificare l'idoneità delle misure di sicurezza, e del coordinatore per la sicurezza nel cantiere.

Il commento

La Suprema Corte si è recentemente occupata di una vicenda infortunistica che chiama in causa gli obblighi del **delegato del datore di lavoro**, quelli del **coordinatore per la sicurezza** durante l'esecuzione dei lavori, e la rilevanza del <u>comportamento imprudente</u> del lavoratore.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

La Fattispecie riguarda la vicenda di un operaio:

- il quale lasciata la carriola al piano terra, era salito per le scale raggiungendo il piano dove era presente l'intavolato provvisorio dell'ascensore;
- che aveva aperto il cancelletto;
- che aveva verificato il collegamento del cavo di alimentazione o aveva provveduto egli stesso al collegamento; che aveva schiacciato il pulsante sul quadro di controllo provvisorio inviando il tavolato al piano terra;
- che, sceso al piano terra, aveva caricato la carriola sul tavolato provvisorio con i manici rivolti verso il vano di entrata ed aveva pigiato nuovamente il bottone per salire al primo piano;
- che, pensando di aver raggiunto il piano, dando le spalle al varco di accesso, era uscito a ritroso senza accorgersi che l'intavolato provvisorio si trovava, invece, a circa 102 cm più in alto rispetto al solaio del primo piano;
- che avendo il tavolato una misura inferiore di circa 15 cm rispetto al profilo interno della apertura di accesso al vano aveva messo il piede nel vuoto;
- che perciò si era sbilanciato cadendo all'indietro, aveva cercato istintivamente di afferrarsi ai manici della carriola in tal modo generando un movimento oscillante ed infilandosi con le gambe, al disotto dell'intavolato, nel vuoto, proseguendo quindi la caduta per circa otto-nove metri nella tromba dell'ascensore;

- che era deceduto in conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito del violento impatto sul pavimento della tromba dell'ascensore.

L'operaio aveva deciso di utilizzare l'ascensore come montacarichi all'evidente scopo di accelerare il suo lavoro e, per farlo, non aveva dovuto superare alcuna difficoltà, visto che i cancelletti metallici provvisori non erano chiusi con lucchetto o altro dispositivo che richiedesse l'uso di chiavi, e che il pannello di comando provvisorio dell'ascensore non era provvisto di alcun sistema che impedisse l'uso ai non autorizzati (bastava solamente collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente per rendere funzionante la macchina elevatrice, che poi poteva essere messa in moto agendo sui pulsanti del quadro di comando).

Non potendosi, quindi, ritenere che l'agire imprudente, pur presente senza alcun dubbio, tanto è vero che il giudice di merito ha ritenuto sussistere un concorso di colpa dell'operaio nella sua stessa morte del 25%, dell'operaio si fosse posto come causa unica ed esclusiva dell'evento mortale, il primo giudice del merito aveva esaminato la posizione, tra gli altri, dei ricorrenti per verificare se ed in che modo, nei rispettivi ruoli, fosse rinvenibile una loro responsabilità colposa in relazione all'infortunio che era costato la vita all'operaio.

Era stato, tra l'altro, già in quella sede valutato il motivo oggi riproposto secondo cui era possibile usare una gru a torre per portare il materiale in quota sull'intavolato del ponteggio, riscontrando che ciò era vero, ma che vi era comunque una difficoltà, per chi non fosse particolarmente abile nel maneggio di quella macchina, nell'appoggiare il materiale una volta alzato all'altezza desiderata; ed inoltre l'intavolato non aveva le medesime capacità di sopportare il peso della piazzola di carico. Era dunque doveroso prevedere che un operaio, specialmente se incaricato di (o lasciato) procedere da solo, a una lavorazione che presupponesse il sollevamento ai piani di materiali - come nel caso di specie - fosse tentato di evitare il complicato e laborioso uso della gru con scarico sul ponteggio, avvalendosi piuttosto della comoda "scorciatoia" offerta dall'ascensore in costruzione, che nulla impediva di usare come montacarichi e che poteva essere azionato facilmente da una sola persona. La raccomandazione orale del datore di lavoro a non usare l'ascensore, anche ammesso che fosse stata fatta, non sarebbe stata sufficiente, visto che in ultima analisi era proprio la difficoltà di portare i carichi in quota, dovuta all'organizzazione del cantiere, a indurre all'inosservanza della "raccomandazione" nell'interesse della stessa ditta esecutrice dei lavori, e non era stata comminata, né di certo sarebbe stata adottata, alcuna sanzione nei confronti di chi fosse stato colto a trasgredirvi.

Per respingere il ricorso degli imputati, il delegato alla sicurezza e il CSE, la Cassazione svolge ragionamenti di grande interesse, confermando la propria giurisprudenza.

In primo luogo ribadisce che "colui che rivesta una posizione di garanzia in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento della persona offesa sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro".

Non esclude la responsabilità (in quel caso del datore di lavoro) "il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente".

Il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, secondo la Cassazione in questa sentenza e in altre che cita, "ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i <u>caratteri dell'eccezionalità</u>, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile", (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez. 4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015, Bonelli, rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il

comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

Perciò, come già detto, "il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro" (cfr., oltre a quelle citate in precedenza, sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321, fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

La necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - "non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo" (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103 nella cui motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali).

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di **alta probabilità logica**, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103; conf. sez. 4, n. 49707 del 4.11.2014, Incorcaia ed altro, rv. 263284; sez. 4, n. 22378 del 19.3.2015, PG in proc. Volcan ed altro, rv. 263494).

Nell'ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, come nel caso di specie, "oltre al datore di lavoro e al responsabile del cantiere, risponde anche il responsabile dell'impresa appaltatrice incaricata dell'installazione dell'impianto di ascensore, **per non aver provveduto all'adozione di tutte quelle cautele idonee e necessarie per la totale disattivazione dell'impianto** stesso, consentendo così l'utilizzo improprio dell'impianto come montacarichi e la conseguente caduta del lavoratore nel vano ascensore".

L'addebito, che finisce per coinvolgere tutti gli imputati, ciascuno nell'ambito delle **proprie competenze**, è quello "di non avere fatto in modo che agli operai fosse impossibile, o perlomeno oltremodo difficoltoso avvalersi, dell'impianto come montacarichi".

Dunque fare sicurezza significa rendere "oltremodo difficoltose" le manovre pericolose.

Ciò dovevano farlo il datore di lavoro, ma anche il responsabile della ditta affidataria dei lavori di realizzazione dell'impianto ascensore (ad es., premurandosi di munire di lucchetto i cancelletti di accesso al vano ascensore, fornendo le chiavi solo ai dipendenti della ditta S.P.; chiudendo il pannello di controllo con una copertura apribile solo con chiavi, etc.).

Correttamente viene ritenuto che debba rispondere dell'infortunio mortale anche il soggetto aziendale responsabile dell'osservanza delle normative antinfortunistiche nell'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto ascensore, quando, ad esempio, risulti esistente una delibera del CdA della società che conferisca a detto soggetto delega di poteri e funzioni, in rappresentanza della società, in ordine all'organizzazione ed al coordinamento delle funzioni di sicurezza aziendale, antinfortunistica, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed all'adempimento di tutti "gli obblighi discendenti dalle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, comprendendovi i cantieri edili, inclusa

l'osservanza delle disposizioni dettate in materia dal D.L.vo 81/2008".

La delega, correttamente in questo caso, si ritiene che, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008,"vale a individuare in via esclusiva nel delegato il destinatario degli obblighi previsti della normativa antinfortunistica che sono stati violati, qualora risulti da atto scritto di data certa che il delegato era pacificamente in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate".

La delega deve attribuire al delegato, per essere valida ed efficace, tutti i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e deve essere accettata dal delegato per iscritto, circostanza che risulta per tabulas, quando la delibera recante la delega risulti approvata all'unanimità dall'intero CdA, del quale faccia parte lo stesso delegato.

Nel caso di specie al delegato è stato rimproverato di "non avere predisposto alcun valido sistema per impedire la caduta di persone dal vano ascensore, in tal modo violando il preciso disposto dell'art. 146 co. 3 d.lgs. 81/2008; i cancelletti installati (peraltro dalla ditta T,) a protezione delle aperture del vano erano inidonei perché potevano essere aperti senza alcuna difficoltà da chiunque".

La responsabilità del <u>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</u> viene poi individuata in relazione alla circostanza che egli, ai sensi degli artt.91 co. 1 lett. a) e 92 del d.lgs. 81/08, deve redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 co. 1 del citato d.lgs., con i contenuti espressamente indicati nell'allegato 15, e tenerlo costantemente adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori.

Nel caso specifico "nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non si era riscontrata l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti correlati alla fase di installazione dell'ascensore (valutazione che deve essere condotta tenendo conto dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni in corso e delle loro interferenze); tanto meno nel Piano sono individuate le misure tecniche ed organizzative necessarie a gestire l'interferenza dei rischi per i lavoratori delle imprese impegnate".

In violazione dell'art. 92 co. 10 lett. B d.lgs. cit. - il quale, tra l'altro, stabilisce che i POS sono da considerarsi come piani complementari di dettaglio del PSC - non vi è stata nel caso di specie, da parte del Coordinatore, "una seria verifica del POS della ditta, che avrebbe portato ad evidenziare le gravi manchevolezze di quel POS, sotto il profilo delle misure di prevenzione da adottare per gestire i rischi generati dalla presenza in cantiere di tecnici di altre ditte svolgenti diverse fasi lavorative. Nel POS della ditta, infatti, non vi era alcun cenno al rischio costituito dalla presenza del vano ascensore".

Tra le manchevolezze imputabili al CSE nel caso di specie vi è anche "il non avere informato dei rischi o sollecitato in alcun modo i datori di lavoro interessati a prendere in specifica considerazione la problematica della sicurezza con riferimento all'installazione dell'ascensore, con ciò violando l'art. 92 co. 1° lett. C del d.lgs. 81/08 ove viene stabilito che il Coordinatore organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività dei diversi datori 'di lavoro, nonché la loro reciproca informazione".

La Cassazione, a fronte di una motivata, logica e coerente pronuncia, "non può in nessun caso procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e provvedere all'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto".

Rolando Dubini, avvocato in Milano

Corte di Cassazione - Cassazione Penale, Sez. 4 ? Sentenza n. 28250 del 07 luglio 2016 - Responsabilità del delegato del datore di lavoro per aver omesso di verificare l'idoneità delle misure di sicurezza, e del coordinatore per la sicurezza nel cantiere.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it